

	 REPUBBLICA ITALIANA	Sentenza n. 170/2024
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	composta dai seguenti Magistrati:	
	Luigi Cirillo Presidente	
	Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo referendario relatore	
	Sabrina Facciorusso Primo referendario	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23845 del registro di	
	Segreteria, promosso	
	da	
	Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione	
	giurisdizionale per la Calabria , sedente in Via Buccarelli 28	
	Catanzaro, PEC: calabria.procura@corteconticert.it	
	- Attore -	
	nei confronti di	
	CARERE GIROLAMO (CRRGLM80H20G791T), nato a Polistena	
	(RC) il 20/06/1980 e residente in San Giorgio Morgeto (RC) alla	
	Contrada Torre n. 21, interno 1 - 89107;	
	-convenuto, non costituito-	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	Nella pubblica udienza del 17.04.2024, nessun difensore mu-	
	nito di procura è comparso per il convenuto, e data per letta la	

relazione Primo referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, è stato udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, che concludeva come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data 04.12.2023

ritualmente notificato insieme col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza odierna, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Girolamo Carere, rappresentando quanto segue:

a) Con segnalazione del 30.01.2019, ARCEA ha trasmesso alla Procura regionale presso l'intestata Sezione giurisdizionale l'elenco delle trasmissioni debitorie riferite al fondo FEASR per le quali era intervenuto un provvedimento di revoca del contributo erogato con conseguente iscrizione nel registro debitori indicando, tra le altre, l'azienda intestata a Girolamo Carere.

b) È risultato che l'azienda Carere in data 03.11.2008 aveva presentato la domanda di aiuto n. 84750152633 e, collocatasi in posizione utile, l'azienda aveva ricevuto la comunicazione della concessione del contributo pari ad €. 215.000,00= di cui €. 35.000,00= relativi alla misura 112 (nota prot. 26942 del 23.06.2010) ed €. 180.000,00= relativi alla misura 121 (nota prot. 48594 del 25.10.2010).

c) L'azienda ha accettato il finanziamento ritrasmettendo le comunicazioni di concessione debitamente firmate, unitamente alle dichiarazioni relative alle esclusioni e riduzioni per le

violazioni degli impegni, che venivano acquisite al protocollo, rispettivamente con le note n. 30594 del 23.07.2010 e n. 55400 del 13.12.2010.

d) Successivamente alla presentazione delle domande di pagamento n. 84750630646 corredata da polizza fideiussoria, n. 84750669933 e n. 84750599593, venivano erogati i contributi richiesti per €. 194.815,17=, con la domanda di pagamento n. 84750698692, prot. n. 252933 del 31.07.2013, l'azienda ha trasmesso anche la rendicontazione finale che veniva sottoposta a verifica amministrativa.

e) Tale verifica, svolta dal responsabile della misura 121 del PSR Calabria 2007/2013, ha rilevato alcune irregolarità in merito al tracciamento delle spese. In particolare, è stato rilevato uno scostamento tra la spesa realizzata e dichiarata nella domanda di pagamento e la spesa realizzata e definitivamente accertata.

f) Eseguito il controllo in loco in data 20.07.2017, è emerso che la spesa risultava corrispondente a quanto segnalato nella contabilità del saldo finale ma che, tuttavia, alcuni pagamenti erano stati tracciati. Segnatamente:

- Acquisito di una trattatrice New Holland matr. ZBJA16753 targa BH084 per la quale il beneficiario ha dimostrato solo parzialmente i documenti di acquisto;

- Spesa dichiaratamente sostenuta per una parte degli impianti relativi all'uliveto ubicato nel comune di Cittanova;

o Spesa dichiaratamente sostenuta per tutto il nuovo ciliegeto; così che le voci di spesa de quibus non potevano essere ammesse a beneficio.

g) Pertanto, la verifica in loco confermava quanto emerso per via amministrativa e, con nota prot. 169270 del 16.05.2018, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria ha comunicato al convenuto l'avvio del procedimento di revoca parziale del contributo concesso con DDG 7901 del 17.05.2010 specificando che, poiché le opere erano state realizzate, sarebbero state applicate le riduzioni e le sanzioni previste dalla normativa vigente e che, in considerazione della mancata rendicontazione dell'anticipazione percepita, si stabiliva l'obbligo di restituzione dell'importo di €. 128.221,32= oltre interessi, intimato con nota prot. 6043 del 12.09.2018 da parte dei ARCEA.

h) Nell'interesse del sig. Carere, l'Avv. Andrea Carpentiere in data 03.10.2018 aveva richiesto all'Amministrazione una rimes-
sione in termini rappresentando che il suo assistito non aveva potuto rispettare il termine di 10 gg. per trasmettere la documentazione comprovante i requisiti per il mantenimento del be-
neficio, in quanto sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora presso il Comune di Dan Giorgio Morgeto, oltre l'obbligo di pre-
sentarsi alla P.G. tre volte alla settimana.

Riferisce l'attore che – ai fini dell'accoglimento dell'istanza – la Regione Calabria ha richiesto la trasmissione della copia

dell'istanza di allontanamento formulata al Tribunale di Palmi e del relativo provvedimento di diniego, sol che il legale ha però trasmesso l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare e, successivamente, non risultano intervenute ulteriori comunicazioni né da parte della ditta né da parte della Regione.

Con la nota prot. n. 6356 del 30.06.2023, l'ARCEA ha comunicato alla Procura di avere recuperato per compensazione una parte dell'importo irregolarmente percepito, residuando da recuperare la somma, comprensiva di interessi, pari ad €. 74.280,50= oggetto di giudizio.

Questi i fatti, in **diritto**, precisato che non risultano pervenute le deduzioni difensive da parte del convenuto, la Procura ritiene esistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale (giurisdizione contabile, rapporto di servizio, dolo della condotta, danno risarcibile, nesso causale tra condotta e danno).

Indi ha concluso per l'accoglimento della domanda, ovverosia la condanna del Carere Girolamo al risarcimento del danno erariale di €. 74.280,50=, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese, in favore della danneggiata ARCEA.

2. Il convenuto non si è costituito.

3. All'**udienza del 17.04.2024** è comparsa per il convenuto l'Avv. Ilaria Tirinato, per delega dell'Avv. Carmela Spagnolo, evidenziando che la delegante si era costituita *in limine litis* a mezzo comparsa depositata opportunamente nel DAeD; peraltro, non risultando depositata la procura alle liti dell'Avv. Spagnolo

(come già segnalato dalla Segreteria), l'Avv. Tirinato non è stata ammessa alla discussione. Data per letta, col consenso del Pubblico Ministero, la relazione del Giudice relatore, l'attore si è riportato al contenuto dell'atto di citazione e, in mancanza della procura alle liti dell'Avv. Spagnolo, ha chiesto dichiararsi la contumacia del convenuto.

All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere preliminarmente dichiarata la **contumacia** di Carere Girolamo, al quale l'atto di citazione ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza odierna sono stati regolarmente notificati nei termini e consegnati *brevi manu* alla compagna con lui convivente. Infatti, sebbene risulti depositata agli atti la memoria dell'Avv. Carmela Spagnolo (sia pure in prossimità dell'udienza), tuttavia non risulta depositata la relativa procura alle liti, onde la costituzione è da considerarsi *tamquam non esset*. La circostanza è peraltro documentata. Infatti, come riscontrabile in atti, l'odierna udienza – fissata per le ore 10 con decreto presidenziale n. 494/2023, ritualmente notificato alla parte con l'atto introduttivo del giudizio – è stata successivamente chiamata e discussa tra le 10,20 e le 10,22 – come da verbale di udienza, mentre la procura alle liti risulta controfirmata dall'Avv. Spagnolo alle ore 12,10 e dunque, evidentemente, depositata in DAeD in tale momento successivo, a giudizio già discusso.

Di conseguenza, il Collegio non può che prendere atto di tale vizio che inficia radicalmente la costituzione del convenuto e, pertanto, dichiarare la contumacia di Carere Girolamo ai sensi dell'art 93, comma 5 c.g.c.

2. Nel **merito**, la domanda è fondata e merita accoglimento integrale, giacché nella fattispecie di causa sono presenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale.

2.1. Quanto all' **elemento oggettivo**, l'istruttoria condotta dall'Ufficio della Procura regionale ha chiaramente evidenziato la responsabilità di Carere Girolamo, titolare dell'omonima ditta beneficiaria del contributo richiesto per essersi sottratto – in ciò, la condotta *contra legem* – alla rendicontazione delle spese, ladove le disposizioni procedurali del bando prevedevano espressamente che “*i pagamenti relativi agli stati di avanzamento in corso d'opera ed al saldo finale vengono erogati previa presentazione da parte del beneficiario di <domande di pagamento> corredate dalla documentazione di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 delle disposizioni procedurali del bando*” (cfr., All. 1 al provvedimento di concessione prot. n. 26942 del 23/06/2010).

Di contro, il Carere ha tracciato solo parzialmente i pagamenti senza per di più produrre la necessaria documentazione a corredo della rendicontazione, ponendosi così nelle condizioni di colui che non è stato in grado di dimostrare all'erogatore della spesa pubblica l'impiego della somma complessivamente ottenuta per l'esecuzione del progetto conformemente al bando di

gara. Circostanza, quest'ultima, confermata pure dalle risultanze dell'accesso in loco (cfr., verbale del 20.07.2017– All. 2).

2.2. Alcun dubbio può esservi poi quanto alla configurazione, nella fattispecie de qua, del **rapporto di servizio** rilevante ai fini della responsabilità erariale del soggetto percettore del finanziamento pubblico, ancorché non rigidamente inserito nell'apparato amministrativo. Ed infatti, l'evoluzione giurisprudenziale sul tema è oramai consolidata al punto da potersi considerare *jus receptum* (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4511/2006; n. 20701 e n. 26935 del 2013) nel senso che – valorizzando la nozione sostanziale del rapporto di servizio – deve essere privilegiato il rilievo dell'utilizzo indebito delle risorse pubbliche tenuto conto delle molteplici forme con cui oramai viene perseguito l'interesse pubblico, anche con l'ausilio di soggetti privati che, utilizzando fondi pubblici (come in questo caso, di matrice europea, ma che entrano nei quadri economici domestici nazionali), diventano parte attiva del procedimento amministrativo finalizzato al raggiungimento dello specifico interesse superindividuale che, laddove compromesso a cagione della non conforme condotta del soggetto, diviene fonte di danno erariale concretamente perseguibile dagli uffici regionali della Procura della Corte dei conti.

2.3. Quanto all'**elemento soggettivo**, il Collegio è persuaso che si sia innanzi ad una condotta marcatamente segnata dal **dolo**, avendo il convenuto consapevolmente omissso la

produzione del corredo documentale necessario alla rendicontazione delle spese, si da rendere ragione della difformità tra spesa dichiarata e spese sostenuta e di cui al controllo del 20.07.2017.

In particolare, risultato provato che per l'acquisito di una trattatrice New (Hollad matr. ZBJA16753 targa BH084), il Carere ha dimostrato solo parzialmente i documenti di acquisto; per gli impianti relativi all'uliveto ubicato nel comune di Cittanova, la spesa dichiaratamente sostenuta è parziale; infine, è ultronea la spesa dichiaratamente sostenuta per tutto il nuovo ciliegeto.

2.4. Quanto al ***nesso causale tra condotta e danno***, non c'è dubbio che il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla richiesta di aiuto comunitario si ponga in rapporto causale diretto e immediato col danno erariale che si è inevitabilmente consumato nel momento del finanziamento pubblico ricevuto contributo concesso con DDG 7901 del 17.05.2010 (All. 1 in atti) e che è alla base del procedimento di revoca parziale azionato dall'Organismo pagatore ARCEA (nota prot. 169270 del 16.05.2018) nella misura di **euro 74.280,50=** atteso che, conformemente all'intimazione del 12.09.2018, che rinvia alle disposizioni cogenti del bando di gara, la condotta contestata al beneficiario non implica la revoca totale del contributo inizialmente concesso (euro 180mila per la misura 121 nota prot. 48594 del 25.10.2010, ed euro 35mila per la misura 112 nota prot. 26942 del 23.06.2010 – per un totale di euro 215mila), ma

la sua riduzione ad euro 128.221,32= oltre interessi (v. nota prot. 6043 del 12.09.2018), decurtato l'importo medio tempore recuperato dall'organismo pagatore (v. nota Arcea, prot. n. 6356 del 30.06.2023).

3. In conclusione, sussiste una **condotta antigiuridica e colpevole di natura dolosa** di Carere Girolamo, posta in essere in violazione degli obblighi assunti per l'erogazione del finanziamento, funzionali alla realizzazione del programma pubblico di sostegno della Politica Agricola Comune in Calabria; e tale condotta illegittima ha **cagionato il danno ingiusto** contestato dalla Procura.

Pertanto, sussistendo tutti i presupposti della responsabilità amministrativa, la domanda dell'attore è fondata e deve essere accolta integralmente e **Carere Girolamo** deve essere **condannato** al risarcimento del danno erariale di **euro 74.280,50=** oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo alla pubblicazione dell'odierna sentenza, ed agli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della odierna sentenza sino alla soddisfazione integrale del credito, in favore della Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA).

4. Le **spese** seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario, come da nota segretariale a margine della odierna sentenza.

P.Q.M.

	11	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando:	
	- dichiara la contumacia del convenuto Carere Girolamo;	
	- condanna Carere Girolamo al pagamento, in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), della complessiva somma di euro 74.280,50= , nonché al pagamento della rivalutazione monetaria sull'importo predetto, calcolata secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo sino alla pubblicazione dell'odierna sentenza, nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della odierna sentenza sino alla soddisfazione integrale del credito;	
	- condanna Carere Girolamo al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano come da nota segretariale a margine.	
	Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.	
	Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.	
	Il Relatore	Il Presidente
	Carlo Efsio Marre' Brunenghi	Luigi Cirillo
	<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>
	Depositato in segreteria in data 02/09/2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	<i>Firmato digitalmente</i>	

NOTA SPESE Giudizio n. 23845
 ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE
 n. 1 copia predetto atto per uso notifica
 ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA
 n. 1 copia predetto atto per uso notifica
 DIRITTI DI CANCELLERIA
 NOTIFICHE
 ORIGINALE SENTENZA
 FORMULA ESECUTIVA SENTENZA
 DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA
 DICONSI EURO TRECENTOQUATTRO/03

FOGLIO	IMPORTO
3	€ 48,00
3	€ 48,00
1	€ 16,00
1	€ 16,00
3	€ 20,67
3	€ 43,65
	€ 48,00
	€ 48,00
	€ 15,71
	€ 304,03

Il Funzionario
 Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente